

## STATUTO

**Art. 1** - E' costituita in Venezia la "Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia" presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ivi avente sede, in seguito denominata "Camera Arbitrale di Venezia" o "Camera Arbitrale".

### I° - PRINCIPI GENERALI

**Art. 2** - La "Camera Arbitrale di Venezia" è un'associazione di diritto privato non riconosciuta, senza scopo di lucro, apolitica e di durata illimitata. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

La Camera Arbitrale ha per scopi:

- a) lo sviluppo, la diffusione e la formazione della cultura arbitrale e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nei loro aspetti teorici e tecnici, promuovendo a tal fine tutte le opportune iniziative;
- b) promuovere, in particolare, l'uso dell'arbitrato interno e internazionale quale mezzo preferenziale per la soluzione delle controversie, conformandosi, quanto all'arbitrato internazionale, alla prassi e alle convenzioni internazionali, nonché alle risoluzioni e raccomandazioni delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale ("UNCITRAL");
- c) organizzare ed amministrare procedimenti di arbitrato nazionale ed internazionale e, comunque, di risoluzione alternativa delle controversie;
- d) attivare contatti sul piano nazionale e internazionale con organismi arbitrali già esistenti e con ogni altra organizzazione pubblica o privata per il conseguimento degli scopi di cui sopra;
- e) lo studio, la diffusione, la formazione nell'ambito del diritto della proprietà industriale ed intellettuale.

**Art. 3** - L'adesione alla "Camera Arbitrale", disposta con deliberazione dell'Assemblea, è aperta alle Associazioni di categoria, agli Ordini e Collegi professionali, agli Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, i quali possono partecipare come soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota di partecipazione minima, mentre sono soci sostenitori coloro che versano annualmente una somma pari ad almeno dieci volte la quota di partecipazione minima.

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia è socia promotrice dell'iniziativa e nomina il proprio rappresentante che assume di diritto la funzione di Presidente della "Camera Arbitrale".

I soci sono tenuti a versare le quote associative, nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, entro il 31 marzo di ogni anno.

L'eventuale recesso del socio avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, purché comunicato ai soci entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

### II° - ORGANI

**Art. 4** - Sono organi della "Camera Arbitrale di Venezia":

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;

*Statuto in vigore dal 16/01/2009*

- d) il Collegio dei Revisori;**
- e) il Consiglio Arbitrale;**
- f) il Segretario Generale;**
- g) il Direttore.**

Le cariche dei componenti dei predetti organi hanno durata triennale e sono rinnovabili.

**Art. 5 - L'Assemblea** è costituita dagli Enti e Organizzazioni aderenti, che vi partecipano a mezzo di un loro rappresentante all'uopo nominato, e dal rappresentante della Camera di Commercio.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio.

Spetta all'Assemblea l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto, le modificazioni al presente Statuto e all'annesso Regolamento, l'elezione dei Consiglieri di amministrazione e la nomina dei Revisori.

Determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera Arbitrale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno otto giorni prima, anche via fax o con modalità telematiche.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, rispettivamente entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto, ed entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti e/o rappresentati la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che può essere fissata anche per lo stesso giorno purché con l'intervallo di almeno due ore, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati.

**Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione**, organo collegiale esecutivo, è costituito da 8 membri eletti dall'Assemblea tra i propri delegati e/o altri nominati dagli Enti e Organizzazioni aderenti e dal Presidente, rappresentante della Camera di Commercio di Venezia. Al suo interno vengono eletti il Vice Presidente e un Consigliere Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza del voto dei presenti.

Per la trattazione di specifici problemi, con decisione preliminare del Presidente, possono essere ammessi a partecipare alle riunioni esperti qualificati con funzioni consultive.

Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il rendiconto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione compete di formare e tenere l'Albo degli Arbitri, nominare il Direttore designato dalla Camera di Commercio e modificare i contributi a carico dei soci.

Attua gli indirizzi generali espressi dall'Assemblea, definendo gli obiettivi ed i programmi.

Il Consiglio vigila sull'ordinario funzionamento della Camera Arbitrale, con compiti di natura anche disciplinare.

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente l'ammontare della quota associativa minima a carico dei soci ordinari e sostenitori.

Al Consiglio è attribuito, altresì, ogni altro potere non espressamente riservato al Presidente o all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare il Presidente a costituire comitati di studio e stipulare accordi di collaborazione, anche a livello di struttura organizzativa, con altre organizzazioni arbitrali italiane e straniere.

**Art. 7 Il Presidente** è nominato dal Presidente della Camera di Commercio, della quale è il rappresentante in seno all'Assemblea, ed ha la rappresentanza legale della Camera Arbitrale.

Ogni anno presenta all'Assemblea la relazione sullo stato della Camera Arbitrale.

Vigila sulla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari. Ha tutti i poteri tecnico-operativi necessari per perseguire gli scopi della Camera Arbitrale ed assicurare, in ogni circostanza, il corretto e rapido svolgimento dei procedimenti.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Nei casi d'urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, con riserva di sottoporli a ratifica alla prima riunione utile.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri di amministrazione non possono svolgere funzioni arbitrali all'interno della Camera Arbitrale.

Il Presidente della Camera Arbitrale è di diritto anche Presidente del Consiglio Arbitrale.

**Art. 8 - Il Collegio dei Revisori**, costituito da tre membri, di cui uno di nomina camerale che assume le funzioni di Presidente, è nominato dall'Assemblea e svolge le funzioni previste dalla legge.

Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile della Camera Arbitrale ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di rendiconto predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 9 - Il Consiglio Arbitrale** è composto da 3 a 6 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, anche al suo interno, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il Presidente ne fa parte di diritto.

L'ufficio è gratuito.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti. In difetto di una maggioranza, il voto del Presidente è decisivo. Affinché le delibere siano valide, occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi anche telefonicamente o in videoconferenza. Le funzioni di segretariato del Consiglio sono svolte dalla Segreteria della Camera Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale provvede alla nomina e/o sostituzione degli arbitri. vigila sul regolare svolgimento degli arbitrati e sull'applicazione del Regolamento per gli arbitrati nazionali ed esercita tutte le funzioni previste nel Regolamento arbitrale.

**Art. 10 - Il Segretario Generale** è nominato dal Presidente della Camera di Commercio ed ha, nell'ambito ed in relazione all'arbitrato internazionale, le funzioni previste dal Regolamento. Il Presidente potrà attribuirgli altre funzioni ritenute utili o necessarie.

Al Segretario Generale spetta la rappresentanza, sul piano internazionale, della Camera Arbitrale, in conformità alle deleghe conferitegli dal Presidente.

**Art. 11 - Il Direttore** provvede ad ogni esigenza di natura funzionale ed amministrativa, assicurando il corretto funzionamento della Segreteria e dei procedimenti arbitrali.

Svolge altresì ogni altro compito previsto dal Regolamento e/o assegnatogli dal Presidente.

Le funzioni di Direttore sono preferibilmente affidate a un dirigente camerale di adeguata professionalità e competenza, designato dalla Giunta camerale.

### III° - LA SEGRETERIA

**Art. 12 - Alla Segreteria** spetta la gestione amministrativa della Camera Arbitrale e dei procedimenti arbitrali ed ogni altro compito ad essa attribuito dal Regolamento.

Assiste il Consiglio Arbitrale e svolge le funzioni di amministrazione del procedimento indicate nel Regolamento. In particolare, riceve gli atti del procedimento e li trasmette garantendo la piena applicazione del principio del contraddittorio, assiste l'arbitro ed il collegio arbitrale nell'organizzazione logistica del procedimento.

Redige e conserva i verbali e riceve in deposito gli originali o copia autentica delle decisioni arbitrali, dei verbali di conciliazione e di arbitraggio, nonché le relazioni peritali. Emette copie autentiche di lodi o di altri atti inerenti ai procedimenti arbitrali.

**Art. 13** - I lavori della Camera Arbitrale hanno carattere confidenziale, che deve essere rispettato da chiunque vi partecipi a qualsiasi titolo. Alle sessioni del Consiglio Arbitrale possono partecipare solo i loro membri ed il personale della Camera Arbitrale.

**Art. 14** - I documenti sottoposti al Consiglio Arbitrale, o da questi redatti nel corso dei procedimenti ai quali soprintendono, sono comunicati esclusivamente ai suoi membri. Il Presidente o il Segretario Generale possono, tuttavia, autorizzare ricercatori che svolgano lavori di carattere scientifico sull'arbitrato interno o internazionale o sul diritto commerciale internazionale, a prendere conoscenza di taluni documenti d'interesse generale, fatta eccezione per le memorie, note, comunicazioni e documenti prodotti dalle parti nel corso dei procedimenti arbitrali.

La concessione di tale autorizzazione è subordinata all'impegno, da parte di chi ne beneficia, di rispettare il carattere confidenziale dei documenti messi a disposizione e di astenersi dal pubblicare una qualsiasi cosa che vi si riferisca, senza avere previamente sottoposto il relativo testo all'approvazione del Presidente della Camera Arbitrale.

#### **IV° – ALBO ARBITRI**

**Art. 15 - L'Albo degli Arbitri** – dal quale saranno preferibilmente scelti gli arbitri unici, i componenti di collegio arbitrale, i Presidenti di collegio nonché i periti, gli arbitratori ed i conciliatori – comprende le persone, anche proposte dagli Enti e Organismi aderenti alla Camera Arbitrale, ammesse dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri preventivamente fissati dal Consiglio stesso.

**Art. 16 - Esclusione** - il Consiglio di Amministrazione può escludere dall'Albo l'arbitro che non sia in regola con il versamento della quota associativa annuale ovvero non abbia osservato il Regolamento o sia stato richiamato o sostituito dal Consiglio Arbitrale.